



ISNART

**REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE
DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

Art. 1	Oggetto	Pag. 3
Art. 2	Finalità.....	Pag. 3
Art. 3	Struttura	Pag. 4
Art. 4	Responsabilità	Pag. 5
Art. 5	Fasce economiche	Pag. 5
Art. 6	Modalità di iscrizione	Pag. 5
Art. 7	Requisiti	Pag. 6
Art. 7.1	Requisiti di ordine generale	Pag. 6
Art. 7.2	Requisiti di ordine speciale	Pag. 6
Art. 7.2.1	Requisiti di ordine speciale per lavori	Pag. 7
Art. 7.2.2	Requisiti di ordine speciale per servizi e forniture	Pag. 7
Art. 8	Esito della domanda di qualificazione	Pag. 8
Art. 9	Variazioni e aggiornamento dell'elenco	Pag. 8
Art. 10	Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti.....	Pag. 9
Art. 11	Cause di sospensione e annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall'elenco	Pag. 9
Art. 12	Trattamento dei dati personali	Pag. 10
Art. 13	Foro competente	Pag. 11
Art. 14	Pubblicità	Pag. 11

ALLEGATI

ALLEGATO 1 Categorie merceologiche

Art. 1 **Oggetto**

1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è istituito l'"Elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori, forniture e servizi" (di seguito definito anche l'"Elenco").
2. L'Elenco è l'archivio nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento di contratti pubblici.
3. L'Elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità:
 - a) economica e finanziaria;
 - b) tecnica e professionale.
4. Nell'ambito dell'Elenco, ISNART può individuare i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture.
5. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il regolamento per la formazione e la gestione dell'Elenco.

Art. 2 **Finalità**

1. Con il presente Regolamento, che disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici iscritti nell'Elenco, si intendono perseguire le seguenti finalità:
 - a) introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto del principio di rotazione, parità di trattamento e trasparenza nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture;
 - b) dotarsi di un efficace strumento di consultazione del mercato articolato per categoria merceologica e fasce economiche di affidamento, da interpellare nelle procedure di selezione degli operatori economici;
 - c) preconstituire un Elenco di operatori presenti nei settori di interesse di ISNART anche ai fini dell'effettuazione delle ricerche di mercato.
2. Nell'Elenco verranno iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente regolamento.

3. Gli operatori interessati possono presentare la domanda di iscrizione per le categorie (allegato 1 – categorie merceologiche) e le classi economiche di riferimento della propria attività. L'iscrizione ad una classe economica di cui al successivo articolo 5 sottointende l'iscrizione alle classi di rango inferiore; in ogni caso dovranno essere osservate, per ogni singola Sezione, le modalità e le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.
4. L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture; gli iscritti, pertanto, nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, ISNART non dia seguito ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o classi rispetto alle quali essi risultano iscritti.
5. L'iscrizione degli operatori all'Elenco di ISNART è gratuita.
6. Resta ferma la facoltà di ISNART di interpellare, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture rientranti nelle categorie merceologiche di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Elenco degli operatori.

Art. 3 **Struttura**

1. L'Elenco è strutturato nelle seguenti tre Sezioni:

Sezione I: Fornitori di beni;
Sezione II: Prestatori di servizi;
Sezione III: Esecutori di lavori.
2. Nell'ambito di ciascuna Sezione, l'Elenco è articolato in categorie (allegato 1 – categorie merceologiche) e in classi economiche secondo quanto indicato dall'articolo 5.
3. E' vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica. ISNART si riserva di effettuare controlli in merito alla violazione del divieto di cui al presente paragrafo e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Elenco per un periodo non inferiore a 12 mesi.
4. ISNART si riserva la facoltà di apportare variazioni alla procedura ovvero alla struttura dell'Elenco, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute. Di tali variazioni ISNART ne darà adeguata informazione sul proprio sito internet.

5. ISNART si riserva la facoltà di integrare e/o variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze, garantendo l'automatico passaggio alle nuove categorie delle imprese già presenti in elenco.

Art. 4
Responsabilità

1. Responsabile della corretta tenuta dell'Elenco è il Responsabile dell'Ufficio Acquisti di ISNART.

Art. 5
Fasce economiche

1. Per ogni categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A) > a € 1.000 fino a € 40.000	A) > a € 1.000 fino a € 40.000
B) > a € 40.000 fino a € 221.000	B) > a € 40.000 fino a € 150.000
	C) > a € 150.000 fino a € 1.000.000

2. L'iscrizione a una fascia economica determina automaticamente l'iscrizione anche alle fasce economiche inferiori.

Art. 6
Modalità di iscrizione

1. Per essere iscritti all'Elenco di ISNART occorre essere in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento di contratti pubblici secondo la normativa vigente (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in particolare artt. 45, 47, 48, 80, 83 e 84) e presentare i seguenti documenti:
- a) domanda d'iscrizione generata in automatico dalla piattaforma di e-procurement all'indirizzo <https://isnart-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>
La domanda dovrà essere firmata digitalmente;
 - b) copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del Legale Rappresentante o del soggetto munito dei necessari poteri di firma.

2. Il Responsabile di cui all'articolo 4 effettua un primo esame verificando la sussistenza dei requisiti formali (sottoscrizione della domanda a cura del Legale Rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
3. Il Responsabile di cui all'articolo 4 informa l'operatore economico circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione con apposita comunicazione, che verrà inviata esclusivamente al recapito di posta elettronica certificata PEC indicato dall'operatore economico in sede di domanda di iscrizione. A seguito di positiva verifica il Responsabile decide l'ammissione dell'operatore all'Elenco.

Art. 7

Requisiti

1. Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale di cui al presente regolamento. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

Art. 7.1

Requisiti di ordine generale

1. Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 7.2

Requisiti di ordine speciale

1. Per l'ammissione all'Elenco, gli operatori devono possedere i requisiti di cui ai successivi paragrafi 7.2.1, 7.2.2.
2. Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate all'articolo 5, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, ISNART provvederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

Art. 7.2.1

Requisiti di ordine speciale per lavori

A. Iscrizione all'Elenco nelle fasce economiche pari o superiore a 150.000 Euro

L'operatore, all'atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato, rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione.

Per ciascuna merceologia, l'operatore economico dovrà possedere tutte le SOA indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate.

B. Iscrizione all'Elenco nelle fasce economiche inferiore a 150.000 Euro

L'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui richiede l'iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico: di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel periodo antecedente la richiesta di iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro la richiesta di iscrizione.

La dichiarazione deve altresì contenere:

- ✓ una breve descrizione dei lavori, al fine di valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- ✓ l'indicazione del committente;
- ✓ periodo di esecuzione del contratto;
- ✓ l'importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Art. 7.2.2

Requisiti di ordine speciale per servizi e forniture

L'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico: l'avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi o di forniture nel periodo antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione,

La dichiarazione deve contenere:

- ✓ una breve descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- ✓ l'indicazione del committente;
- ✓ il periodo di esecuzione del contratto

- ✓ l'importo dei contratti di servizi o di forniture eseguiti per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Art. 8

Esito della domanda di qualificazione

1. ISNART comunica l'esito del procedimento, specificando, se positivo, la categoria merceologica e la classe d'importo per la quale ciascun prestatore risulta qualificato.
2. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente, ISNART si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla regolare ricezione della richiesta.
3. A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento, nei limiti del valore della classe di importo attribuita e di quelle di rango inferiore.
4. L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ISNART, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, in ossequio all'articolo 9.

Art. 9

Variazioni e aggiornamento dell'elenco

1. Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione. Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione. Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, ISNART ne dispone la cancellazione, con efficacia retroattiva alla data del verificarsi della variazione.
2. Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati devono dichiarare le variazioni intervenute all'indirizzo PEC di ISNART (ufficiogare.isnart@legalmail.it).

Art. 10

Verifiche a campione e titoli comprovanti il possesso dei requisiti

1. ISNART verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati, nel corso del procedimento di qualificazione e per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, sulla base di verifiche a campione, secondo le modalità di volta in volta comunicate.
2. Ai fini di cui sopra, ISNART si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia conforme di certificati di "regolare esecuzione" e/o fatture per forniture/servizi analoghi, ecc.).

Art. 11

Cause di sospensione e annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall'elenco

1. ISNART si riserva la facoltà di sospendere la qualificazione degli operatori economici dall'Elenco nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
 - b. a titolo di richiamo, per negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.).
2. Si procederà all'annullamento della qualificazione e, conseguentemente, alla cancellazione degli operatori economici dall'Elenco, nei seguenti casi:
 - a. cessazione di attività;
 - b. perdita dei requisiti di qualificazione;
 - c. grave negligenza o malafede o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati da ISNART (ritardi nelle consegne, standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione);
 - d. con riferimento alla specifica merceologia, nei casi in cui per almeno tre volte l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito;
 - e. accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione di cui all'articolo 10, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
 - f. adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;

- g. in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dalle procedure di evidenza pubblica;
 - h. qualora ISNART venga in possesso di documenti o notizie con qualsiasi mezzo pervenuti, che dimostrino il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento;
 - i. formale richiesta dell'operatore economico.
3. Nei casi di cui ai punti c), e) e g), una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dall'annullamento della qualificazione e/o cancellazione dall'Elenco, o dell'ulteriore e/o diverso termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico.
 4. Il responsabile di cui all'articolo 4 comunica al titolare o al rappresentante legale dell'impresa l'avvio del procedimento di cancellazione.
 5. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di comunicazione.

Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. A norma dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche GDPR), in materia di protezione dei dati personali, ISNART, Titolare dei trattamenti di dati personali forniti spontaneamente dai soggetti interessati ad essere iscritti nell'Elenco degli operatori economici di ISNART per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, informa che tali dati sono trattati in base all'articolo 6, comma 1, lettera b) del GDPR e sono trattati dal Titolare e/o dal Responsabile del trattamento e dalle persone da questi autorizzate a seguito di specifiche istruzioni, per le finalità e secondo le modalità descritte nell'articolo 2 e 6 del presente Regolamento.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e, conseguentemente, è preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi richiesti da ISNART. I dati conferiti non saranno utilizzati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.
3. L'eventuale necessario trattamento di dati sensibili e giudiziari è fatto in base agli articoli 9 e 10 del GDPR e delle eventuali ulteriori disposizioni nazionali vigenti in materia di trattamenti di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici.
4. I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi.
5. La lista degli operatori economici iscritti all'Elenco è pubblicata da ISNART nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (www.isnart.it), come indicato all'articolo 14 del presente Regolamento.
6. I dati conferiti saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Alcuni dati identificativi (denominazione, ragione sociale, sede) degli operatori economici richiedenti l'iscrizione

nell'Elenco di cui al comma 1, saranno resi pubblici nelle forme previste dal Codice degli Appalti (D.lgs n.50/2016) e dalla normativa sulla trasparenza (D.lgs n.33/2013).

7. A norma degli articoli 12-22 del Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento:
 - a. la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
 - b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.
8. Il periodo di conservazione dei dati acquisiti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici di ISNART è strettamente limitato e connesso al perdurare dell'interesse all'iscrizione dell'operatore economico in tale Elenco.

Art. 13 **Foro competente**

1. Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Art. 14 **Pubblicità**

1. La procedura di iscrizione e aggiornamento dell'Elenco degli operatori economici di ISNART per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.isnart.it